

## **Decisiones Sacramentales, Theologicæ, Canonicæ, & Legales**

In Quibus Tota materia Sacramentorum, Theologiæ Moralis, Juris Canonici,  
& Quæstiones plurimæ Juris Civilis explicantur, dilucidantur, & traduntur,  
Eruditionibus, Historiis, & Exemplis adornatæ ; Opus Episcopis, Vicariis,  
Parochis, Confessariis, aliisque Studiosis utile, ac jucundum In Libris  
novem ...

De Venerabili Eucharistiæ Sacramento Decisiones Theologico-Legales

**Chiericato, Giovanni Maria**

**Augustæ Vindelicorum, 1730**

Molto Reverendo Padre, Signor mio, Padrone Osservandissimo.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-94643](#)

**MOLTO REVERENDO PADRE,***Signor mio,***PADRONE OSSERVANDISSIMO.**

**O** Padre Bascapè, mio Signore, da quando in quā le Nottole sono divenute Ucelli di lace? Da quando in quā le Aquile dimandano lumi à Pipistrelli? Che mi creda qualche cosa Monsignore Chericato, che non mi conosce, vā bene; mà ella, che mi conosce? Or viaio vò credere, che trattandosi de Romiti, debba sentirsi il parere degl'humili. Ubbidisco. E adunque il dubbio. Come tanti Romiti Santi siano stati 40, 50, 64, e più Anni nelle Spelonche senza i Sagramenti della Confessione, e Communione; mentre l'uso di questi è de Jure Divino; per quanto il commune de Theologi asserte; e San Marco Romito, siccome scrivono più Autori, che visse 130. Anni, e di essi ne passò 95, in una Spelona, senza havere nè visto, nè parlato con persona alcuna, solo hebbe nella morte un'altro Romito non Sacerdote; accioche intendesse, e divulgasse la di lui Santa Vita, e gli assistesse alla morte.

Per ripigliare la cosa, come si suole dire, ab ovo: concedo in prima essere verissimo, che la Confessione, e Communione sia de Jure Divino; ma standosi in questo Jus Divino, in quanto alla Confessione, esso obliga sol quelli, che hanno coscienza di peccato mortale; e quest'obligo preme almeno nell'articolo, ò nel probabile pericolo della morte. Di nuovo l'obligo di confessarsi è di due maniere, *vel in Re, vel in Voto.* In Re, essendovi l'opportunità del Sacerdote; in Voto, non essendovi questa opportunità, cioè à dire facendo atto di contrizione, col desiderio di confessarsi sacramentalmente, se potesse. Mâ chi è, che dirà, che quei Romiti, i quali si ritiravano ne i Deserti, dove iapevano non poter havere commodità di Confessore, non si confessassero prima, e ben lavassero la coscienza loro; come habbiamo, che fece Santa Maria Egiziaca nella Chiesa di San Giovanni, dove si Confessò, e Communicò prima di andare al Deserto? Mâ mi si opporrà. E se stando ivi havessero di nuovo mortalmente peccato? Rispondo essere piene le vite de Padri de gl'esempi, che i più rimoti Solitari, occorrendo, che più rimori Solitari, occorrendo, che socombessero alle tentazioni, lasciavano il Deserto, ed andavano a Conventi per confessarsi. E quando mai non havessero avuto Sacerdote; bastava come, hò detto, la Contritione col Voto della sacramentale Confessione, e quella tanta penitenza ammirabile, anzi che immitibile, che vi aggiungevano. Hò detto, stando nel Jus Divino; perciocche il Preccetto della Chiesa di Confessarsi almeno una volta all'Anno, è da Innocenzo Terzo in quā dell'Anno 1215. Ma posto, che nel tempo di quei Romiti fosse stato altro preccetto; pure i precetti della Chiesa obbligano quei, che ponno; e non quei, che sono impotenti, come

erano quei Romiti da divina ispirazione, anzi da aperte rivelazioni indotti à quel genere di vita solitaria.

Altrettanto dico della Communione, essendo ella de Jure Divino necessaria di necessità di mezzo, *vel in Re, vel in Voto.* In Re, se ve n'è l'opportunità; ed in Voto, se non si può altrimenti. La dottrina di S.Thomaso è chiarissima nella p.3. q.80. art 11, in Corp, dove così dice: *Duplex est modus percipiendi hoc Sacramentum, scilicet Spiritualis, & Sacramentalis.* *Manifestum est autem quod omnes tenentur saltem spiritualiter manducare; quia hoc est Christo incorporari.* *Spiritualis autem manducatio includit votum, seu desiderium percipiendi hoc Sacramentum;* & *ide fine voti percipiendi hoc Sacramentum, non potest homini esse fatus.* *Frustra autem esset votum, nisi impleretur, quando opportunitas aedes.* Ecco adunque come quei Santi Romiti si Communicavano spiritualmente, e senza dubbio si sarebbero Communicati anche sacramentalmente, quando ne havessero havuto l'opportunità: Siccome detestabili erano quelli, che havendone l'opportunità; ciò non ostante più, e più Anni, se ne stavano senza Communicarsi; onde Innocenzo III. nel cap. *Omnis utriusque sexus.* *De Panit. & Remiss.* notissimo, ordinò, che tutti i Fedeli giunti a gl'anni della discrezione fossero tenuti di Communicarsi sacramentalmente almeno una volta all'Anno. Quanta fame ne havessero quei Santi Romiti appare dalla vita di Santa Maria Egiziaca, che per 47. Anni essendosi Communicata spiritualmente, si raccomandò all'Abbate Zosimo, che la Communicasse sacramentalmente prima di morire, siccome ottenne.

Ed io voglio credere, che tutti quei Santi Romiti, che vissero assai lungi da Monasterii, solitari, ed ignoti, mà per Divina rivelazione scoverti ad altri Monaci, questi ancorche non Sacerdoti, mà Laici Religiosi portassero loro la Santissima Eucharistia; il che s'intenda per quelle parole di benedizioni, e di azioni di grazie, che facevano insieme.

Che Religiosi non Sacerdoti potessero allora portare loro la Santissima Eucharistia, è cosa notissima nelle Storie Ecclesiastiche; perciocche essendosi introdotto nel tempo delle persecuzioni, che non potendosi i Cristiani rauicare spesso insieme, su lor conceduto; che, perché fossero sempre disposti, e presti al martirio, quando intervenissero alla Messa, non pure Communicassero; mà eziandio portassero a casa delle Particolare, che conservare con molta riverenza prendevano digiuni ogni mattina per tempo. Di questo uso fa menzione S.Basilio, scrivendo ad Cæsariam Patritiam; mentre dice, che gli stessi Laici d'Alexandria, e d'Egitto, per la maggiore parte conservavano la Communione nelle proprie case; ed oltre S. Basilio moltissimi

de gl'antichi Padri fanno di ciò chiara testimonianza: ed a' di nostri, rapporta il Padre Segneri nel Christiano Istruito, fu ciò conceduto dal Romano Pontefice alla Reina Maria Stuarda, desiderosa di potere colla Santissima Eucaristia stare più munita alla morte, che poi sostenne con tanta gloria della vera Religione Cristiana, e scorno della contraria.

Notissimo per gli tempi andati è il fatto di Serapione presso il Cardinale Baronio. Anno 255. num. 33. il quale non potendo essere sciolto da legami del corpo senza la Santissima Communione, mando un Fanciullo suo Nipote dal Prete, che quegli venisse a comunicarlo; mà trovandosi il Prete ancora malato; questi mandò la Particola per quel garzoncello medesimo; ordinandogli ciò, che aveva à fare; ed il garzoncello comunicò il Vecchio moribondo, che ricevuta la Santissima Communione rese l'Anima à Dio.

Che poi i Monaci commoranti nel Deserto, dove non vi havea Sacerdote, tenendovi la Communione, la pigliavano per sè, lo riferisce San Basilio nella Pistola sopracitata; e quest'uso dice il Cardinale Baronio (Anno 57.) durò nella Chiesa Occidentale fino ad Orismida Papa il meno, quando fu tolta via dal Concilio Cesaraugustano in Ispagna. Ma nella Chiesa Orientale continuò dopo i predetti tempi; siccome fan manifesto molti Esempi del Prato Spirituale; nel quale parimente si ha, che la Santissima Eucaristia conservavasi da un anno all'altro; cosa tanto praticata da Greci; che fu proibita da Papa Clemente VIII. nella Constitutione, che comincia: *Sanctissimus &c. l. 34.*

Sicche havendo i Monaci, benché all' hora Lai-ci, la SS. Eucaristia, e portandola essi portare, anzi portandola seco nei viaggi (come S. Ambrosio conta di Satiro suo fratello; e S. Gregorio di Massimiano Vescovo di Seragusa, e che tale usanza in qualche luogo durass' fino à giorni di Alessandro Terzo, lo fan palese gl' atti di S. Lorenzo Vescovo Dubbinense) non resta da dubbitare, che mandati essi da Dio à visitare Monaci Solitari, non portassero seco la SS. Communione; sapendo essere mandati, quando coloro erano vicini alla morte; come fu mandato Sant' Antonio Abbate à San Paolo primo Romita; il Monaco à San Marco Romita rapportato, ed altri molti, come nelle Vite de SS. Padri.

Mi si replicherà, che ciò non si trovi scritto. Adunque nè meno Sant' Antonio Abbate, nè tanti altri, che morirono ò frà Monaci, ò nelle Città, nè si confessarono, nè si communiecarono, perché nelle Vite loro non è scritto? Questa sarebbe una conseguenza molto assurda; sapendosi, che chi scrisse le vite loro, badò a narrarne gl'esempli, e documenti, non tutte le minuzie, che si debbono supporre. E chi legge la vita della gran Peccatrice, e poi massima Penitente S. Maria Egiziaca, crederà, che se ne andasse al deserto, senza nè men confessarsi, prima di ritirarsi alla Penitenza? E pur è vero, che ciò non sarebbe scritto, se nel fine del racconto della sua vita, coll' occasione di dimandare la Communione, non havesse detto, essere

passati 47 anni, che non si era comunicata sacramentalmente, da che si comunicò prima di entrare nel deserto nella Chiesa di S. Gio: Battista, presso il Giordano. Diremo dunque, che si comunicò senza confessarsi, perché non è scritto? Sarebbero queste inezzie. Sicche io tengo per indubbiato, che quei Santi Romiti, che furono visitati nel fine della loro Vita, ricevessero tutti il Santissimo Viatico; e quei che non furono visitati, si comunicassero Spiritualmente.

Mà come sono io sciocco, portando nottole in Attene? P. Bacapè mio Signore, io ho risposto per ubbidire; benché io stia qui senza libri; se mi fossi trovato in Benevento presso la Biblioteca del mio Signore Cardinale Arcivescovo Orsini, haveri potuto dir qualche cosa più à proposito. Supplisca hora la vastissima erudizione di V. S. che ella non può nascondere, mentre i suoi libri dati alle Stampe la palesano. E raccomandandomi alle sue Sante Orazioni, à V. S. mio Signore 20. Giugno 1693.

Divotiss. servitore obligatiss.  
Pompeo Vescovo di Biseglia.

Restat pro complemento totius Quæsti, ut uno verbo resolvatur ejus pars ultima; videlicet, quod modo iidem Anachoretæ adimplebam Preceptum de audienda Missa festi diebus? Circa quod sciendum est hoc preceptum emanasse à Sanctis Apostolis, & semper fuisse in Ecclesia custoditum, ut habetur in cap. Omnes fideles 62. & in cap. Missas 64. De Confir. dist. 1. de quorum Canonum intelligentia videndus Azorius tom. 1. lib. 7. cap. 1. quæst. 1. ubi refert opinionem aliquorum opinantium, preceptum de audienda Missa diebus festis obligasse tantummodo seculares, ut in d. cap. Missas. Sed Anachoretæ, & Eremitæ non erant seculares; et, quod sunt persona Ecclesiastice. Carolus de Graffis de effect. Cleric. effect. 1. num. 106. Riciullus Lucubrat. Ecclesiastic. lib. 3. cap. 3. num. 1. ubi text. & DD. Ergo iidem non afficiebantur dicto preceptio. Portò hac ratio non stringit, quia cap. Omnes fideles, comprehendit tam seculares, quam Ecclesiasticos, circa obligationem audiendi Missam festi diebus; idcirco, subdit ibidem Azorius: Veneres illi Monachi Anachoretæ, cum divini obsequii causa in solitudinem secesserent, putabant, se hujusmodi more, & consuetudine minime teneri; cum procul ab hominum frequentia remoti, à sacris editibus absent. Dicendum est igitur, quod bona fides excusabat priscos illos Eremitas ab hac obligatione audiendi Missam: ut notat etiam Gobat, in Theolog. Experim. tract. 5. n. 519. Matrius in Theolog. Morali disp. 12. num. 38: in fine: & Diana Coordinatus tom. 2. tract. 3. resol. 6. & 7. ubi agit de distantia ab Ecclesia, ut distans non teneatur audire Missam; quarum resolutio prima haberet part. 10. tract. 11. resol. 8. Altera verò d. part. 10. tract. 15. resol. 35.

Et ex his finis impositus sit præsenti tractatu de Venerabili Eucaristia Sacramento, & Decisionibus Casuum anni 1689. In quibus quæcunque dixi Sanctæ Romanae Ecclesiæ Magisterio, & correctioni subiecta semper esse volo, ac profiteor.

